

STATUTO

TITOLO 2 - ORGANI DI GOVERNO

Art. 13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei quali eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. I componenti interni sono scelti mediante procedimento elettorale. L'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo, né ricoprirli per tutta la durata dell'incarico.

4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a esclusione del Rettore e dei rappresentanti degli studenti, sono individuati tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti professionali e scientifico-culturali richiesti sono specificati dal regolamento generale di Ateneo.

5. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica di soggetti esterni sono esaminate, in via preliminare, da una commissione composta da: il Rettore, presidente; il coordinatore del Nucleo di valutazione di Ateneo; il presidente del Collegio dei revisori dei conti. La commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, valuta l'idoneità o meno del profilo professionale e scientifico-culturale dei candidati in relazione ai requisiti di cui al comma precedente. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica, ritenute idonee dalla commissione, sono pubblicate nel sito web di Ateneo.

6. All'esito del procedimento elettorale e della designazione da parte del Senato Accademico, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto rettorale.

7. Il procedimento elettorale e il procedimento di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con regolamento, in modo da rispettare il principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico; ricoprire il ruolo di dirigente dell'Ateneo; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.

9. È incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione:

a) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'Università ovvero in soggetti di diritto pubblico o privato partecipati dall'Università;

b) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, verso l'Università; la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;

c) colui che, per fatti compiuti allorché era dipendente dell'Università, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Università;

d) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Università, è stato legalmente messo in mora;

e) colui che non è in possesso dei requisiti generali di onorabilità, ai sensi di legge.

10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.

11. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.

12. Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

CAPO 3 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Requisiti dei candidati interni

1. I candidati professori di ruolo e ricercatori devono essere «ricercatori attivi» secondo la definizione adottata dall'Ateneo. Devono possedere, inoltre, almeno due dei seguenti requisiti maturati nell'ultimo decennio:

- a. avere diretto un centro di spesa autonomo o una struttura di ricerca o didattica dell'Ateneo;
- b. essere stato responsabile della progettazione, organizzazione e gestione dell'offerta formativa di primo livello, secondo livello o dottorale dell'Ateneo per almeno un triennio;
- c. essere stato coordinatore di progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- d. essere stato valutatore di programmi o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- e. avere svolto attività di programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei vincoli di legge in materia d'incompatibilità.

2. I candidati del personale tecnico-amministrativo devono possedere i seguenti requisiti:

- a. diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;
- b. esercizio per almeno un triennio di compiti di responsabile di procedimenti amministrativi o contabili.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della candidatura, mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.

Art. 34 - Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione

1. Per l'ammissione al procedimento di selezione mediante avviso pubblico, i candidati esterni devono possedere i seguenti requisiti:

- a. possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;
- b. non aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo; c. esperienza professionale di almeno un quinquennio, maturata attraverso l'esercizio di una delle seguenti attività:
- i. programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso soggetti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell'Ateneo;
- ii. esercizio di attività professionale nel settore pubblico sulla base di competenze strumentali alle attività di amministrazione e di gestione.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.
3. L'avviso pubblico, redatto in conformità a quanto previsto al comma 1, è approvato dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 4. L'avviso è pubblicato in tempo utile per consentire alla Commissione tecnica di valutazione l'esame contestuale delle domande di partecipazione degli esterni e delle candidature degli interni.
5. La Commissione tecnica di valutazione non ammette le domande di partecipazione di candidati che non possiedono i requisiti di cui al comma 1.
6. Un componente esterno del Consiglio di Amministrazione è indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine, la Regione propone almeno due candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1; a pena d'inammissibilità, l'indicazione deve rispettare il principio della parità di genere.
7. La Commissione tecnica di valutazione verifica il possesso dei requisiti prescritti da parte dei candidati proposti dalla Regione. L'esito negativo della verifica è comunicato alla Regione, con l'invito a formulare una nuova indicazione.
8. Le candidature ammesse e i relativi curricula sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
9. Le candidature ammesse sono trasmesse al Senato Accademico, che le valuta sulla base del curriculum presentato dai candidati, con riferimento ai titoli posseduti e all'attività professionale svolta. Nella valutazione, il Senato dà prevalenza a esperienze professionali multidisciplinari maturate nei seguenti ambiti di attività:
- a. politiche per l'innovazione, promozione e sviluppo economico;
- b. revisione dei processi organizzativi, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e digitalizzazione di atti e documenti;
- c. controllo di gestione, sistemi di valutazione e rendicontazione;
- d. management delle risorse professionali.
10. Il Senato può procedere all'audizione dei candidati ammessi. All'esito della valutazione, il Senato Accademico designa quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui uno dei candidati ammessi proposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La designazione comprende due soggetti di genere femminile e due soggetti di genere maschile. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti.
11. Nel caso non vi siano domande di partecipazione sufficienti a consentire il rispetto del principio di parità di genere nella composizione del collegio, il Senato Accademico dispone per una sola volta la riapertura dei termini dell'avviso pubblico.
12. I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale

Art. 35 - Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico-culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia d'incompatibilità

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati dai candidati interni e dai candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'esclusione dai procedimenti di elezione e di designazione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

3. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all'emanazione del decreto rettorale di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dal mandato.

4. Al momento della presentazione della candidatura i candidati interni e i candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dichiarano se sussistono cause d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 13, commi 8 e 9, Statuto. In caso di elezione o di designazione, l'opzione è esercitata ai sensi dell'articolo 39, comma 4, Statuto.

Si veda anche la parte generale :Regolamento Generale - TITOLO II - PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE